

Lettera per il Cliente 24 gennaio 2020

RICHIESTA DATI PER LA DICHIARAZIONE IVA 2020

OGGETTO: Dichiarazione IVA 2020 (periodo d'imposta 2019).

Vi trasmettiamo alcuni fogli di lavoro relativi alla predisposizione della **dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2019**. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall'altra documentazione richiesta.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali.

Attenzione: quest'anno (2020 con riferimento ai dati IVA 2019) la dichiarazione IVA deve essere presentata **esclusivamente in forma autonoma** nel periodo compreso **tra il 1° febbraio e il 30 aprile**.

Il saldo a debito della dichiarazione annuale dovrà essere versato entro il 16 marzo 2020; non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo IVA annuale entro il termine previsto per le imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.

Principali novità della dichiarazione IVA 2020

Le principali novità della dichiarazione IVA 2020 sono le seguenti:

- l'introduzione nel **Frontespizio** della nuova casella riservata ai soggetti ISA esonerati dall'apposizione del visto di conformità. I contribuenti che hanno applicato gli ISA e hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per il rimborso del credito IVA annuale per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017.
- la rimodulazione del **quadro VA** con l'eliminazione del rigo per l'adeguamento ai parametri;
- l'istituzione del **nuovo quadro VP** per i contribuenti che intendono comunicare in sede di presentazione della dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre;
- l'istituzione del **nuovo quadro VQ** per i contribuenti che intendono determinare il credito maturato in seguito a versamenti di IVA periodica non spontanei: comunicazioni d'irregolarità (art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) o notifica di cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. n. 78/2010).

[Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale](#)

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it

- l'introduzione dello specifico **rigo VO35**, per la scelta "ordinaria" degli operatori enoturistici.

Regole per la detrazione IVA

Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell'IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute "a cavallo d'anno".

La **fattura immediata** deve essere emessa **entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**, determinata ai sensi dell'art. 6 del decreto IVA.

Nel caso di **fattura differita**, invece, la trasmissione può avvenire **entro il giorno 15 del mese successivo** rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di "effettuazione" dell'operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la "data" esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 l'Agenzia Entrate aveva chiarito che l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di **due presupposti**:

- il primo **sostanziale** relativo all'effettuazione dell'operazione;
- il secondo **formale** relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.

Quindi **per potere detrarre l'IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata**.

La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla **data di ricezione**, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l'emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che "Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. **Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente**. ...".

La regola generale quindi prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l'operazione è stata effettuata in tale mese, ma l'ultima parte dell'art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un'eccezione di

fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo "retrodatare" la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2019. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2019, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all'invio in data 2 gennaio 2020. La fattura viene consegnata dal Sdl al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all'anno precedente per cui, **anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.**

Ne consegue che l'imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta registrazione.

Inoltre, nel caso in cui una fattura, **recapitata nel 2019**, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l'IVA, l'annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2020, in **apposito sezionale** - o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture "correnti". L'IVA dovrà concorrere al modello IVA 2020 riferimento 2019, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2020, nella quale viene effettuata la registrazione.

Quindi, in sintesi, potrebbero presentarsi questi casi:

Fattura emessa a dicembre 2019	Ricevuta e registrata a dicembre 2019	Detrazione in dicembre 2019
	Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (entro aprile 2020)	Detrazione in Dichiarazione IVA del 2019 e registrazione tramite sezionale
	Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (dopo aprile 2020)	Detrazione non ammessa
	Ricevuta e registrata a gennaio 2020	Detrazione ammessa a gennaio 2020

Dichiarazioni con saldo IVA a credito

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2019 (comprensivo di quello riferito a fatture 2019 registrate nel 2020 per i motivi e con le modalità sopra indicate) può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2020 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2019), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro **potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato**. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze hanno ottenuto un punteggio riferito al 2018 almeno pari a 8, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità così come dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per il rimborso del credito IVA annuale per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017.

Ai sensi delle novità introdotte dal Decreto Legge 50/2017, **in tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è più consentito l'utilizzo dell'home banking**.

Chi avesse maturato nel 2018 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2019, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2018) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2019, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2019.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

- da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
- e, dall'altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225/2016) ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere



richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l'asseverazione. L'innalzamento del limite non però riguardato l'ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

Per predisporre tempestivamente la dichiarazione IVA, anche al fine di anticipare eventuali compensazioni del credito, la documentazione da parte Vostra dovrà esserci consegnata non appena possibile e comunque **entro il** [*Termine consigliato: prima settimana di febbraio 2020*].

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Mod. A

Periodo d'imposta 2019

Dichiarazione IVA

Ditta

Data

Codici attività (Ateco2007)

Check List dei controlli e documenti necessari

Casi particolari (barrare la casella in caso di corrispondenza):

- Contribuente con contabilità separate (art. 36)
- Contribuente con operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive
- Contribuente che ha usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
- Contribuente (società o ente) che ha partecipato alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo
- Contribuente che ha adottato il *regime IVA di cassa*

Notizie e documenti richiesti per la compilazione della comunicazione e della dichiarazione IVA (se non già a disposizione del nostro Studio):

- Copia dell'ultima dichiarazione IVA presentata nel 2019 (periodo 2018)
- Copia delle liquidazioni periodiche 2019 annotate sui registri IVA
- Copia delle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA trasmesse (LIPE)
- Copia dei modelli F24 per i versamenti periodici, per i versamenti a seguito di "ravvedimento operoso", per il versamento dell'acconto di dicembre 2019 e per l'utilizzo in compensazione con altre imposte o contributi di crediti IVA.
- Copie modelli INTRA presentati per acquisti e cessioni intracomunitarie
- Riepilogo di tutte le compensazioni d'imposta, effettuate nel 2019, dell'eventuale credito IVA 2018 (o precedenti) e degli eventuali crediti infrannuali IVA 2019 chiesti a rimborso o in compensazione.
- Riepilogo di tutte le operazioni registrate nel corso del 2019 (o nel 2020 ma con riferimento al 2019), regolarmente suddivise per aliquota.
- Prospetto di calcolo dell'acconto IVA (se il metodo utilizzato è diverso dallo *storico*).
- Raccordo Volume d'affari IVA con totale dei ricavi iscritti in contabilità (vedi **Mod. B**).
- Indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di condomini e terremotati
- Indicazione delle prestazioni ricevute da soggetti "minimi" senza applicazione dell'IVA
- Ripartizione del totale acquisti e importazioni nei seguenti importi:

Beni ammortizzabili	,00
Beni strumentali non ammortizzabili (comprende canoni leasing)	,00

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it

Beni destinati alla vendita o alla produzione	,00
Altri acquisti e importazioni	,00

- Conto economico con l'indicazione dei beni e servizi acquisiti e destinati alla rivendita e con l'indicazione delle vendite soggette ad IVA.
- Situazione patrimoniale con l'indicazione del debito/credito IVA al 31 dicembre 2019 con eventuale annotazione dell'IVA 2019 registrata nel 2020.
- Partitari delle voci:
 - Beni ammortizzabili e beni di valore inferiore a € 516,46
 - Canoni leasing
 - IVA indetraibile
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni esenti "occasional"
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni intrattenute con San Marino e Città del Vaticano
- Elenco **dettagliato** di tutte le operazioni effettuate in **reverse charge** (acquisti intracomunitari, acquisti da non residenti, importazioni con reverse charge, rottami, oro industriale, subappalti edilizia, immobili strumentali, ecc.), se dai registri non sono già evidenziate, con separato codice, tutte le specifiche casistiche:
 - Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, c. 6, d.l. n. 331/1993)
 - Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, c. 2
 - Operazioni di cui all'art. 74, c. 1, lett. e)
 - Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, c. 8)
 - Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, c. 7 e 8
 - Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, c. 5)
 - Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17 c. 5)
 - Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74 c. 7 e 8)
 - Importazioni di beni di cui all'art. 74, c. 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70 c. 6)
 - Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70 c. 5)
 - Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, c. 6, lett. a)
 - Acquisti di fabbricati (art. 17, c. 6, lett. a-bis)
 - Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, c. 6, lett. b)
 - Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, c. 6, lett. c)
 - Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, c. 6, lett. a-ter)
 - Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, c. 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)
 - Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni effettuate in **split payment**
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni con applicazione del regime speciale dei beni usati
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni transitate per deposito IVA
- Elenco dettagliato di tutte le autofatture
- Elenco dettagliato di tutti gli acquisti effettuati da soggetti esteri

- Suddivisione per regione o provincia autonoma di tutte le operazioni attive imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) fra operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti con partita Iva) e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (privati)
- Per gli **esportatori abituali** è necessario compilare l'allegato **Mod. C** e allegare copia delle annotazioni mensili per la determinazione del plafond disponibile.
- Per i fornitori di esportatori abituali è necessario compilare l'allegato **Mod. D** con il dettaglio di tutte le dichiarazioni di intento ricevute

L'elenco di cui sopra non è esaustivo. Ulteriori richieste potranno esservi formulate dallo Studio nel corso di espletamento della pratica.

Mod. B

Periodo d'imposta **2019**

Dichiarazione IVA

Ditta

Data

Raccordo Volume d'affari

Totale Ricavi in contabilità		,00
Variazioni in aumento		+ ,00
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
Variazioni in diminuzione		- ,00
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
Totale a raccordo con Volume d'affari IVA		= ,00

A titolo esemplificativo, nelle variazioni in aumento/diminuzione andranno evidenziate operazioni che, pur se non comprese nei ricavi dell'esercizio, concorrono a formare il volume d'affari IVA (e viceversa). Per esempio gli acconti (non compresi nei ricavi ma compresi nel volume d'affari IVA) e le "fatture da emettere" (comprese nei ricavi ma non comprese nel volume d'affari IVA).

Mod. C

Periodo d'imposta **2019**

Dichiarazione IVA

Ditta _____

Data _____

Plafond esportatori abituali

	PLAFOND utilizzato nel 2019		Operazioni effettuate nell'anno 2019		Operazioni effettuate nell'anno 2018 (solo se non indicate in Dichiarazione IVA dell'anno precedente)	
	all'interno o per acquisti INTRA	all'importazione	Volume d'affari	esportazioni	Volume d'affari	esportazioni
gennaio	-	-	-	-	-	-
febbraio	-	-	-	-	-	-
marzo	-	-	-	-	-	-
aprile	-	-	-	-	-	-
maggio	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-
ottobre	-	-	-	-	-	-
novembre	-	-	-	-	-	-
dicembre	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-

Plafond disponibile al 1° gennaio 2020

	,00
--	-----

Metodo adottato per il 2019

solare

mensile

